



COMUNE DI MISTERBIANCO
PROVINCIA DI CATANIA

**Fornitura e posa di poltrone nella sala “Auditorium”
del Centro Polifunzionale denominato “Laboratorio di città”**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
 - Art. 2 - Osservanza di leggi e decreti
 - Art. 3 - Quantità e caratteristiche tecniche
 - Art. 4 - Termine e luogo di consegna e montaggio
 - Art. 5 - Spese di imballaggio, di trasporto e di smaltimento
 - Art. 6 - Modalità di pagamento
 - Art. 7 - Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti e obblighi della Ditta
 - Art. 8 - Penalità
 - Art. 9 - Controversie
 - Art. 10 - Collaudo
 - Art. 11 - Metodologie di collaudo
 - Art. 12 - Risultati di collaudo
 - Art. 13 - Importo della fornitura in appalto
 - Art. 14 - Divieto di cessione, subappalto
 - Art. 15 - Esonero di responsabilità per l'Amministrazione
 - Art. 16 - Definizioni ed interpretazioni
 - Art. 17 - Condizioni di ammissibilità alla gara
 - Art. 18 - Documenti facenti parte del contratto
 - Art. 19 - Cauzione provvisoria
 - Art. 20 - Cauzione definitiva
 - Art. 21 - Stipulazione del contratto
 - Art. 22 - Spese contrattuali
 - Art. 23 - Rinvio alle leggi vigenti
 - Art. 24 - Accettazione delle condizioni
- Allegato 1 - Scheda Tecnica della fornitura

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa di poltrone nella sala "Auditorium" del Centro Polifunzionale denominato "Laboratorio di città" ubicato nella zona Toscano nel Comune di Misterbianco (Provincia di Catania).

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, e negli altri elaborati di progetto, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma.

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte della Ditta, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni.

Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

Art. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

La quantità degli elementi di fornitura è riportata nell'elaborato computo metrico estimativo.

Le quantità potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il 20% mantenendo i medesimi prezzi di aggiudicazione.

Gli articoli offerti devono rispettare, pena l'esclusione, i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi alle normative in materia di sicurezza di stabilità, di igiene e prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo.

A tale proposito è necessario che gli elementi delle forniture, ove previsto, siano garantiti sulla base delle certificazioni prodotte da apposito laboratorio autorizzato.

Certificazioni richieste:

Poltrone per sala "Auditorium"

- Omologazione in classe 1IM di reazione al fuoco;
- Certificazione EN12727;
- Certificato assorbimento acustico ISO 354;
- Supporto strutturale metallico : Test di Kesternich Normativa DIN 50018-1.0 S: CICLI N. 20;
- Supporto strutturale metallico: Prova Umidostatica Normativa DIN 50017 KK: ORE 200;
- Struttura metallica fiancata: Resistenza alla corrosione UNI ISO 9227/93: ORE 500;

Tutte le suddette certificazioni dovranno essere prodotte, in copia conforme all'originale, al momento della presentazione dell'offerta, a pena l'esclusione della gara.

Art. 4 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA E MONTAGGIO

La consegna e il montaggio delle poltrone dovranno essere eseguiti ed ultimati entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Per i ritardi nella consegna e nel montaggio verranno applicate le penali di cui al presente capitolato.

I termini di consegna si intendono comprensivi del trasporto, sollevamento, scarico e montaggio nel luogo indicato dall'Amministrazione.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, i locali non fossero disponibili entro il termine stabilito per la consegna si procederà a definire in accordo con la Ditta il nuovo termine di esecuzione della consegna e montaggio.

La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo contrattuale di consegna della fornitura.

La data di avvenuta esecuzione ed ultimazione della consegna e montaggio delle poltrone deve farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dai responsabili dell'Amministrazione e dagli incaricati della Ditta, nel quale si dovranno porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni forniti all'atto della consegna e della posa in opera.

Art. 5 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato entro il 60° giorno dalla data di ultimazione della fornitura e montaggio, subordinatamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

Art. 7 - DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 5 anni dalla data di effettiva consegna e montaggio.

La Ditta pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico - prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'art. 8, lett. c).

L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre ditte, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta.

Art. 8 - PENALITÀ

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

b) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 60 mesi dalla data di consegna, di cui all'art. 7 verrà applicata una penalità del 10% dell'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi;

d) l'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità;

e) Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b) e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a).

Art. 9 - CONTROVERSIE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Catania.

Art. 10 - COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni forniti presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto dallo stesso richiamati.

Il collaudo sarà eseguito dal responsabile del procedimento congiuntamente con il direttore dei lavori e alla presenza di un rappresentante legale della Ditta.

Alle operazioni di collaudo la Ditta può farsi rappresentare da propri incaricati.

L'assenza di rappresentanti della Ditta è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati della Ditta.

Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuto il montaggio delle poltrone, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della consegna e montaggio.

Art. 11 - METODOLOGIE DI COLLAUDO

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che la Ditta possa elevare contestazioni o pretese.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico della Ditta, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

La Ditta si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.

Art. 12 - RISULTATI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate anche dopo la posa in opera. Si applica a tal fine quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati.

La Ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata

dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 8, lett. c) del presente capitolato.

L'Amministrazione non risponde dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Art. 13 - IMPORTO DELLA FORNITURA IN APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura, compresa nel presente appalto, ammonta a complessivi Euro 182.424,00 (centottantaduemilaquattrocentoventiquattro/00) oltre Iva; tale importo è comprensivo dei costi della fornitura, trasporto, messa in opera delle poltrone e collaudo e comprende tutti gli oneri ed alee a carico della Ditta appaltatrice per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della fornitura e relativo montaggio.

L'importo netto contrattuale risultante in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità.

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati.

Nell'eventualità che la Ditta intenda servirsi dell'istituto del subappalto, la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 15 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE

La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

SCHEMA DI CONTRATTO E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 16 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Per Amministrazione si intende il Comune di Misterbianco - VIII° Settore Funzionale "Servizi Tecnici"

Per Ditta si intende la ditta che si aggiudica l'appalto.

Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi.

Nel caso di eventuali divergenze nella interpretazione dei diversi documenti facenti parte del contratto, il testo avrà prevalenza sui disegni, e le dimensioni scritte avranno la prevalenza sulle dimensioni in scala.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Ditta ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni e relazioni.

Art. 17 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Le condizioni di ammissibilità alla gara sono fissate nel bando e nei relativi allegati.

Resta inteso che con la partecipazione alla gara la Ditta dichiara di ritenere remunerativi i prezzi e di aver preso contezza dei luoghi in cui dovrà effettuarsi la fornitura e il montaggio delle poltrone.

Art. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Allegato A - copia dell'offerta della Ditta e della dichiarazione relativa all'eventuale subappalto

Allegato B - verbale di aggiudicazione della gara

Allegato C - capitolato speciale d'appalto

Allegato D - allegati del Progetto Esecutivo della forniture:

ELENCO PREZZI UNITARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATI GRAFICI ESPLICATIVI

Allegato E - atto di designazione della persona autorizzata dalla Ditta a riscuotere (eventuale).

Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA

Gli offerenti dovranno produrre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da presentare secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti tecnico finanziari e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'a Ditta, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Nel caso invece di ribasso superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'ari 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogha costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Detta cauzione sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'approvazione del collaudo, ma anche dopo tale approvazione resterà in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori.

Art. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta è tenuta alla stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico in forma amministrativa e per il prezzo di aggiudicazione entro il termine di 15 gg. dalla convocazione da parte dell'Amministrazione.

Il termine per la stipulazione del contratto di cui all'art. 11, c. 9 del D. Lgs. 163/2006 è di 60 giorni.

La mancata osservazione di tale obbligo comporta l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara, salvo il risarcimento dei conseguenti danni subiti dell'Amministrazione.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (di bollo, tassa di registro, scritturazione, copie, etc.), sono poste ad esclusivo carico della Ditta.

ART. 23 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

La Ditta si obbliga a porre in atto, a propria cura e spese, tutte le misure di sicurezza imposte dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano la fornitura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate ed applicabili le norme di legge in materia.

ART. 24 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con la sola presentazione dell'offerta, di fatto, si intendono accettate da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato d'onori e di quelle specificate nei documenti di gara, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del C.C.

ALLEGATO 1

SCHEDE TECNICA DELLA FORNITURA

DESCRIZIONE: Fornitura e posa di poltrona per “Auditorium” avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Sedile ribaltabile per gravità tramite contrappeso, struttura portante interna in multistrati di faggio sp. mm.13, predisposta al montaggio del meccanismo di rotazione della seduta realizzato con quattro perni laterali in acciaio, diametro mm.13, i due anteriori con tornitura a “T” per evitare la fuoriuscita accidentale della sede ed eventuale caduta. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione, densità 40 Kg/mc.

Schienale con struttura portante interna in multistrati di faggio sp. mm. 13, completo di predisposizione per l'assemblaggio con le fiancate, tale sistema dovrà assicurare un facile accesso per la manutenzione, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione, densità 35 Kg/mc.

Fiancata con struttura portante in trafilato di acciaio con sezione indicativa 80x40x2mm di spessore, predisposta al sostegno dei supporti del sedile e dello schienale. Supporti sedile su snodi di nylon, autolubrificanti, ancorati alla struttura interna della fiancata mediante viti filettate, muniti di fermo-corsa in gomma per evitare rumori all'arrivo nei due punti morti, questo sistema dovrà assicurare una facile rimozione ed inserimento del sedile per la manutenzione. L'appoggio a pavimento sarà realizzato tramite profilo metallico con sezione a “C” spessore min. mm.5, completo di cornice in lamiera stampata opportunamente sagomata verniciata colore nero. Esternamente la fiancata, interamente rivestita, sarà composta da un cassonetto in multistrati di betulla sp. mm.8 lungo sino a terra, imbottito in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione, densità 40 Kg/mc, sp. mm.10. La verniciatura delle parti metalliche a vista sarà eseguita a polveri epossidiche con finitura antigraffio, altre parti metalliche saranno trattate galvanicamente.

L'ancoraggio della poltrona a terra dovrà essere effettuato con tasselli tipo Hilti adeguati al tipo di pavimento.

Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 con proprietà ignifughe intrinseche nella fibra e non derivanti da trattamenti aggiuntivi, composizione 100% poliestere TREVIRA CS.

La poltrona dovrà avere indicativamente le seguenti misure di ingombro:

- Interasse : da cm. 53 a cm. 55
- Profondità : sedile chiuso ca. cm. 47
- Altezza schienale da terra : ca. cm. 91/93

Certificazioni richieste :

- Omologazione in classe 1IM di reazione al fuoco.
- Certificazione EN12727
- Certificato assorbimento acustico ISO 354
- Supporto strutturale metallico : Test di Kesternich Normativa DIN 50018-1.0 S : CICLI N.° 20
- Supporto strutturale metallico: Prova Umidostatica Normativa DIN 50017 KK : ORE 200
- Struttura metallica fiancata : Resistenza alla corrosione UNI ISO 9227/93 : .ORE 500